******

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

***“DON LORENZO MILANI”***

**ISTITUTO A INDIRIZZO MUSICALE**

**Sede di Coordinamento del Centro EDA n. 3**

**e-mail:** **CTIC88300N@ISTRUZIONE.IT** **/ sito web:** [**www.icsdonmilanimisterbianco.it**](http://www.icsdonmilanimisterbianco.it/)

Via F. De Roberto, 2 – 95045 MISTERBIANCO (CT) 095-7556948 095-7556949

Codice Fiscale 80012290872 – Codice Meccanografico CTIC88300N

**SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L’A.S. 2014/2015 (Quanto sottoscritto nel presente modulo deve essere autocertificato ai sensi del DPR445/2000)**

 **Al Dirigente Scolastico**

**Dell’Istituto Comprensivo Statale**

**“Don Lorenzo Milani”**

**Via Federico De Rberto,2**

**Misterbianco**

**Docente di Scuola : □ Infanzia**

**Docente di Scuola: □ Primaria- Posto : □ Comune □ Sostegno □ Inglese**

**Docente di scuola secondaria 1°grado Cl/Conc :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Posto: □ Normale □ Sostegno**

...l... sottoscritt.....................................................................nat... a ..............................

(prov.........) il ............................ residente in ……............................................................

insegnante di scuola \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cl. concorso ………................, titolare presso …………....................................................................di ………............................................ dall’a.s.............................. con decorrenza giuridica dal ......................... immesso in ruolo ai sensi ……............................................................. con effettiva assunzione in servizio dal ................................, ai fini della compilazione della graduatoria d’istituto prevista dall’O.M. n. 32 del 28.2.2014 e dal C.C.N.I. sulla mobilità  sottoscritto il 26.2.2014 consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003 n.3, e dall'art.15 comma 1 della legge183/2011

***Tutti i titoli ( di servizio, di famiglia, e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata al contratto e con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ad eccezione dell'età dei figli, per i quali fa riferimento la data del 31 dicembre dell'anno per cui si effettuano i trasferimenti.***

**-D I C H I A R A-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:*****a)** di aver comunque prestato N. ...........anni di servizio, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) e di aver diritto a ***(punti 6 per anno)*** *..........................................................***punti** | ***Da compilare******a cura dell’interessato*** | ***Riservato al******controllo******della scuola***  |
| ***anni*** | ***punti*** |
|  |  |  |
| **a1)** di aver prestato N...........anni di effettivo servizio (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati in piccole isole (3) e di aver diritto (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera a) a  **(*punti 6 per ogni anno*)** ........................................................... **punti** |   |  |   |
| **b)** di aver prestato N........... anni di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4) e di aver diritto a ***(Punti 3 per ognuno dei primi 4 anni + punti 2 per ogni anno successivo ai 4)*** *...*................................... **punti****Altro ruolo** | altro ruolo |   |
| pre ruolo |  |
| **Per i docenti di scuola primaria il servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia o nel ruolo del personale educativo vale per intero, 3 punti ad anno.****Per i docenti di scuola secondaria il servizio in ruolo dell’istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza, servizio prestato nel ruolo degli assistenti universitari, nel ruolo del personale educativo, nel ruolo del personale direttivo dei Convitti nazionali, vale per intero, 3 punti ad anno.****b1)** di aver prestato N. .......... anni in posizione di comando ai sensi dell’art. 5 della legge n. 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado e di aver diritto (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b) a**(*punti 3 per ogni anno )*** *……………………………………………………………….***punti** |   |  |   |
| **b2)** di aver prestato, tra gli anni indicati nella precedente lettera b), N............... anni di effettivo (2) servizio in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) e di aver diritto (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b e b1) a  **(*punti 3 per ogni anno)*** *....................................***punti***(gli anni prestati sulla/e isola/e si sommano a quelli prestati sulla terra ferma, il punteggio si calcola con il meccanismo indicato al punto b) cioè i primi 4 anni 3 punti, i restanti 2 punti).***b3)** (valido per la sola scuola primaria) di aver prestato effettivamente N…….anni come ***specialista*** per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 ( in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b) e b2) e di aver diritto a-se il servizio è stato prestato nell’ambito del plesso di titolarità a **punti 0.25 ad anno**-se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità punti **1 ad anno** ………………………………………………………………………………………………... **punti** |   |  |   |
|   |  |   |
| **c)** di aver prestato N............anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità ovvero nella scuola di servizio per i titolari DOS (5) ovvero per insegnamento IRC, in aggiunta a quello previsto nella lettere a, a1,b,b1,b2, b3), si legga attentamente la nota 5 bis e cioè - N. .............anni di servizio **entro il quinquennio** e di aver diritto a  **(*Punti 2 per ogni anno)*** *.............................................................* **punti**  - N. .............anni di servizio **oltre il quinquennio** e di aver diritto a **(*Punti 3 per ogni anno)***  Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia………..**punti****c0)** di aver prestato N. ....... anni di servizio di ruolo nella sede ( comune) e nella medesima classe di concorso o tipologia di posto di attuale titolarità, senza soluzione di continuità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a),a1),b),b1),b2),b3) e di avere diritto a ***(Punti 1 per ogni anno)*** *( 5 bis) …………………………………………….…..……***punti****c1)** ( valido per la sola scuola primaria) di aver effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, un servizio di ruolo come docente ***specializzato*** per l’insegnamento della lingua straniera(in aggiunta a quello previsto dalle lettere a,a1,b,b2,b3,c e di aver diritto **a punti 1.5** ………………………………………..………………………………………………………….……….. **punti****c3)** di aver effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, un servizio di ruolo come docente ***specialista*** per l’insegnamento della lingua straniera(in aggiunta a quello previsto dalle lettere a,a1,b,b2,b3,c e di aver diritto **a punti 3** ….………………….…………………………………..………………..…… **punti****d)** di non aver presentato per un triennio , a decorrere dalle operazioni di mobilità per **l’a.s. 2000/20001 e fino all’a.s. 2007/2008**, domanda di trasferimento provinciale o passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’ha revocata nei termini previsti dalle OOMM sulla mobilità, pertanto di aver diritto una tantum per l’a.s. 2009/2010 al *punteggio aggiuntivo* ***di punti 10*** ( 5 ter)***II - ESIGENZE DI FAMIGLIA*** (6) (7) **a)** per il ricongiungimento al coniuge ovvero , nel caso di docenti, senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7), il punteggio spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente di aver diritto a (***punti 6)*** *…………………………………………………………….………………………………* **b)** di avere N.............figli di età inferiore a sei anni (8) e di avere diritto a (**punti** **4 per ogni figlio**) .............................................................punti**c)** di avere N............. figli di età superiore a sei anni ma che non hanno superato il 18° anno di età (8) ovvero di avere N..............figli maggiorenni che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuolavoro o di avere diritto a **(punti 3 per ogni figlio) …………………………………………….………....punti****d)** di aver diritto, per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune di **......................................................... (9)a punti 6 .............................................................................. punti*****III- TITOLI GENERALI****(15)***a)** di aver conseguito N...............promozioni per merito distinto e di avere diritto a **(*punti 3 per ogni promozione)*** *.....................................* **punti****b)** per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli di per l’accesso al ruolo di appartenenza (1) al momento della presentazione della presente dichiarazione o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, (10) si valuta un solo concorso **( *punti 12)*** *..………..* **punti**   **c)** di aver conseguito N.............. specializzazione/i conseguita/e in corsi post-laurea , previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R.n. 162/82 , ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi riconosciuti equipollenti dai componenti organismi universitari (11) e ( 11 bis) ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. e di avere diritto a ***(punti 5 per ogni diploma*)**è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso, **non è valutabile il titolo di specializzazione per l’insegnamento a alunni disabili anche con riferimento alla legge 341/90 né i titoli rilasciati dalle SISS** ……………………………………………………………………………………………………..………… **punti** |        |  |   |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|    |  |    |
|  |  |  |
|  |  |  |
|   |  |     |
|  |  |  |
|  |  |  |
|    |  |       |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **d)** di aver conseguito N. .................diplomi universitari (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma ISEF), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’ accesso al ruolo di appartenenza (12)***(punti 3 per ogni diploma)*** ………………………..………………………………………… **punti** |  |  |  |
|  |
|  |  |  |
| **e)** di aver conseguito N. .......... corso/i di perfezionamento/i di durata non inferiore ad un anno,(13) previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6 , 8) ovvero dal decreto 509/99; di aver conseguito N….. master di primo o di secondo livello attivati dalle università statali o libere, ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (15), ivi compresi gli istituti di Educazione Fisica statali o pareggiati ( 11 bis) ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) e di aver diritto a ***(punti 1 per ogni corso)*** *…………………………………………………………………………* **punti** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |     |  |
|  |     |
| **f)** di aver conseguito N. ........... diplomi di laurea con corso di durata quadriennale, ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie, per ogni diploma di laurea magistrale ( specialistica) per ogni diploma accademico di secondo livello ( ivi il diploma rilasciato da  accademia di belle arti, o di conservatorio di musica,  vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012- L. n. 228/12 conseguito  oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12) e di aver diritto a *(NB il diploma di laurea in sc. Motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF).* ***(punti 5 per ogni diploma)*** *………….…………………………………………………* **punti** |
| **g)** di aver conseguito il titolo di “ Dottorato di ricerca” e di aver diritto a ***(punti 5)*** si valuta un solo titolo .…………………………………………………**punti****h)** per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di agg.-formaz. ling. e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero con la coll. degli UUSSPP,delle istituzioni scolastiche, degli enti di ricerca (IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell’università **( punti 1**) ……………………………………………… **punti**  |
|   |  |   |
|  |  |  |
| **i)** di aver partecipato ai nuovi esami ( aa.ss.. 98/99-99/00-00/01) di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge n.425 del 10.12.97 in qualità di presidente di commissione o di componente interno o esterno o come docente di sostegno all’alunno portatore di handicap che svolge l’esame e di aver diritto a***(punti 1 ad anno****) ………….……………………………………..…………………………* **punti**  |   |  |   |
|   |
|  **Totale punti** |    |  |   |  |  |
|  |  |

N.B. I titoli relativi **a ) c), d), e), f), g), h),** anche cumulabili tra di loro, sono valutabili fino ad un massimo di **punti 10.-**

Ad integrazione della suddetta dichiarazione , si allega una dichiarazione conforma agli allegati **D)** e **F)** all’O.M e i documenti anche in autocertificazione di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III ( titoli generali):

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 in fede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.B I docenti in servizio in qualità di docenti in utilizzazione o in assegnazione provvisoria, devono presentare la domanda alla scuola di titolarità per il tramite della scuola di servizio. Nella compilazione della scheda leggere attentamente la Premessa e le 12 note comuni alle tabelle dei trasferimenti d'ufficio e a domanda.

 Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, nella compilazione della graduatoria interna d’istituto ai fini dell’individuazione del soprannumero, il punteggio è raddoppiato, così come avviene per il trasferimento a domanda sui solo posti richiesti per il sostegno.

In pratica il punteggio (indicato nella scheda con la lettera B/II, si determina raddoppiando il numero degli anni di servizio prestati sul sostegno con il possesso del titolo di specializzazione perché , per quanto attiene alla valutazione del servizio preruolo per il quale si attribuiscono (per la sola compilazione della graduatoria interna per la rilevazione dei soprannumerari e non per il trasferimento a domanda) 3 punti per i primi 4 anni e punti 2 per ogni di servizio dal quinto in poi, solo con il raddoppio degli anni si può realizzare tale calcolo. A titolo esemplificativo anni 8 di servizio preruolo sul sostegno, riconoscibile per la carriera, e prestato con il possesso del titolo di specializzazione, danno titolo al seguente punteggio: anni 4x3 punti 12 + anni 4x2 punti 8, per un totale di punti 20.

Lo stesso calcolo si effettua per il raddoppio del punteggio per il servizio prestato sulle piccole isole, nei paesi in via di sviluppo, nelle scuole carcerarie e, per la scuola elementare, nelle scuole di montagna.

Nell’ipotesi in cui un docente abbia svolto un servizio preruolo riconoscibile ai fini della carriera del tipo misto, vale a dire, anni su posto comune o di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione per il quale non si effettua alcun raddoppio del punteggio, ed anni su sostegno pre ruolo riconoscibile per la carriera, con il titolo di sostegno, si effettua un calcolo separato del servizio complessivo pre ruolo e di quello specifico su posti di sostegno con il titolo, sommando, poi, i due punteggi separatamente calcolati. Esempio: un docente ha prestato servizio pre ruolo su posto comune di anni 6 ed anni 6, per periodi diversi, su sostegno con titolo di specializzazione.. Lo stesso avrà diritto al seguente punteggio: servizio pre ruolo complessivo anni 12. Punteggio: anni 4x3 punti 12 + anni 8x2 punti 16, punteggio pre ruolo complessivo,punti 28. Punteggio sui soli anni di sostegno: anni 4x3 punti 12 + anni 2x2 punti 4 per complessivi punti sul sostegno di 16 punti. Il punteggio totale sarà di punti 28 (pre ruolo complessivo) + punti 16 (anni sul sostegno con il titolo) ai fini del raddoppio degli anni, punti 44. Dalla mobilità 2014/15 :1)  non interrompe la  maturazione del punteggio  per il servizio compreso quello di continuità  la fruizione del congedo biennale per l'assistenza ai familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L vo n. 151/2001; 2) non interrompe la continuità l'utilizzazione nei licei musicali né l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;

nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;

nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio).

è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento

L’anzianità' di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato. Per gli istituti e scuole di

istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum

operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad

esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di

attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei

servizi prestati nella scuola elementare. L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego).

Per gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).

La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai

fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

 primi 4 anni (valutati per intero) 4 anni x 3 punti = 12 punti

 rimanenti 2 anni (valutati due terzi) 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti

 totale: 12 punti + 4 punti 16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera B) del punto I della tabella di valutazione é integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul

riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per

quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni ( che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto i della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a

180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti

pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come

effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge

191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).

1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di

specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS,

qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n.

90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.

2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

3) La dizione ‘piccole isole’ comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e

Sardegna).

4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non é stato prestato alcun servizio o se il servizio non é stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Nella stessa misura é valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L.

19/6/70 n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le

scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza

in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all’apposito

modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale. L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola

elementare, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola materna **e per la scuola elementare dei comuni di montagna e delle piccole isole** , non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

**Per la scuola elementare, il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio**

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del

periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini

dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti

titolari in corsi serali la continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito - fermo restando quanto indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 9, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio – del presente contratto.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità é

riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio,

qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama

l’attenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l’individuazione del soprannumerario nell’istituto, sia per il trasferimento d’ufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto

- alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in quanto soprannumerario. Il

punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di

titolarità, ai docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323

convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della

continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si

tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

**Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.**

(5 bis) La continuità nella sede va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al

rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera Co) non é cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dall'iscrizione anagrafica si

prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche

richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché

comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge , etc..) vale quando il familiare é residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano

l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

(8) L’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione é attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private,

di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

10) E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica , indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità.

Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli **bandito in attuazione della legge 124/1999.**

(11) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le

scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami

specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

**(12) Il punteggio spetta per il titolo di laurea aggiuntivo a quello necessario per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in educazione fisica non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a quello spettante per il diploma di istituto superiore di** **educazione fisica**